



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

Allegato A

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici ovvero per l'assegnazione di alloggi che risultino nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per far fronte alle emergenze abitative che non rientrano nelle ordinarie casistiche previste dai bandi ERP.

Articolo 2
CITTADINI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Sono considerati in condizioni di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni del presente Regolamento i residenti nel Comune di Coreglia Antelminelli che:

1. Si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) Ordinanza di sgombero dell'alloggio intimata a causa di inagibilità del medesimo dichiarata dalla competente Autorità;
 - b) Improvvisa ed imprevedibile mancanza di qualsiasi soluzione alloggiativa in nuclei familiari con presenza di minori, anziani o invalidi e che tale mancanza sia determinata da gravi e contingenti motivazioni di comprovata e/o documentata urgenza;
 - c) Vittima/e di maltrattamenti già segnalata/e alle Autorità competente o violenze all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
 - d) Situazioni di gravissimo disagio sociale accertata e documentata dai competenti servizi;
 - e) Provvedimento esecutivo di sfratto per morosità conseguente a grave indigenza;
 - f) In ogni altro caso di grave e comprovato disagio che abbia causato la perdita dell'alloggio o la impossibilità di acquisirlo.

2. Posseggono i requisiti per l'assegnazione di un alloggio ERP di cui alla Legge R.T. n. 96/96 così come integrata dalla LRT 41 del 2015, fatta eccezione per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare che deve essere inferiore al "minimo vitale", come definito e considerato dal Regolamento comunale per l'erogazione delle prestazioni di natura socio-assistenziale, vigente al momento del verificarsi della situazione di emergenza.

Costituisce titolo di preferenza il possesso, da parte del nucleo familiare, di una delle seguenti condizioni indicate in ordine di priorità:

- presenza di disabile, in condizione di gravità accertata ai sensi della Legge 104/1992;
- genitore solo con figlio/i minore/i a carico;
- presenza di un minore;
- presenza persona anziana ultrasettante;
- altre eventuali priorità tenuto conto delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3

INTERVENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Gli interventi per i cittadini in condizioni di emergenza abitativa di cui al precedente articolo constano:

A - CONTRIBUTO COMUNALE DI PRIMA SISTEMAZIONE

Prevede un contributo "una tantum" pari agli importi pagati a titolo di deposito cauzionale ed eventualmente per le mediazioni e le spese di registrazione del contratto di affitto ed anticipi di mensilità sino ad un massimo di due, alle seguenti condizioni:

1. il beneficiario produca regolare contratto di affitto registrato, intestato a suo nome o ad un componente del proprio nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe comunale, con espresso impegno ad accogliere nell'immobile tutte le persone del nucleo in situazione di emergenza;
2. l'impegno a presentare nei tempi previsti la domanda di contributo affitto di cui alla legge 431/98, con riconoscimento del Comune di Coreglia Antelminelli quale beneficiario della somma intera assegnata con fondi della L. 431/98, relativamente ai mesi anticipati dal Comune;
3. preventiva sottoscrizione, pena il diniego o la revoca del contributo concesso, di impegno, nell'ipotesi in cui l'alloggio sia reperito fuori dal territorio comunale, a presentare domanda di cambio di residenza contestualmente al trasloco nei nuovi alloggi.

B – ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE AD INTEGRAZIONE DELL’AFFITTO

Il contributo è corrisposto anche una tantum nel corso dell’anno solare al fine di evitare la perdita dell’alloggio per i nuclei che si trovano in imminenza di tale situazione, come previsto dal precedente articolo 2. Il contributo è concesso a titolo di anticipazione, fino ad un massimo dell’80% del contributo erogabile al nucleo interessato in base alla Legge 431/98. A tal fine l’interessato deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale riconosce il Comune di Coreglia Antelminelli quale beneficiario del contributo conto affitto dell’anno di riferimento per l’importo pari alla somma anticipata.

C – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN ALLOGGIO

In mancanza di alloggi di proprietà a gestione comunale, a tale intervento si fa fronte tramite alloggi ERP – Edilizia Residenziale Pubblica - eventualmente disponibili relativamente ai quali trovano applicazione le norme di cui all’art. 13 ter della LRT n. 96/96 come introdotto con la L.R.T. 31 Marzo 2015, n. 41 avente ad oggetto “Utilizzo autorizzato degli alloggi”.

D – ALLOGGIO IN STRUTTURE PRIVATE

Si sostanzia in un intervento di pronta accoglienza, della durata massima di 30 giorni, reperendo, di norma nell’ambito del territorio comunale di Coreglia Antelminelli, una struttura alberghiera o assumendo in locazione alloggi da Enti e/o privati cittadini. Su motivato parere della Commissione di cui al successivo art. 4, l’intervento è prorogabile fino a 180 giorni solo in presenza di nuclei con figli minori, e/o disabili, e/o anziani senza reddito. Il beneficio è concesso nelle ipotesi residuali allorquando tutti i precedenti interventi risultino inefficaci a risolvere la situazione di imminente emergenza abitativa.

Per le assegnazioni degli alloggi privati il canone verrà determinato/o dichiarato congruo direttamente dall’Ufficio Gestione del Territorio del Comune.

Articolo 4

PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA CASA

L’istruttoria delle domande per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa è svolta dalla Commissione Tecnica Emergenza Casa, così composta:

- titolare del Settore “G” (o suo delegato) – in qualità di presidente;
- titolare del Settore “A” (o suo delegato) – membro;
- assistente sociale ASL competente per territorio, in attuazione della Convenzione per la gestione del servizio sociale (Del. C.C. n. 30 del 17/06/2015) – membro;

In riferimento ad ogni singolo caso, la Commissione Tecnica:

- Accerta la sussistenza della condizione di emergenza abitativa in base all’art. 2;

- Esprime il proprio parere sull'intervento ritenuto più opportuno in base alle specificità del singolo caso, anche tenendo in considerazione le eventuali proposte dal Servizio Sociale Professionale, nel caso in cui il nucleo sia in carico e/o conosciuto;
- Definisce le entità dei contributi da erogare ai sensi dell'art. 3, punti A e B.

Il provvedimento per la concessione di ciascuno degli interventi previsti dal precedente articolo 3, proposti dalla Commissione Tecnica, è adottato rispettivamente:

per gli interventi di cui al punto A) e D) dal soggetto gestore dei servizi sociali, in attuazione della convenzione appositamente stipulata dal Comune di Coreglia Antelminelli con l'Azienda USL - Del. C.C. n. 30 del 17/06/2015 – (in assenza di tale delega, i provvedimenti saranno espletati dal settore competente alla gestione dei servizi sociali);

per gli interventi di cui ai punti B) e C) dal responsabile del Settore "G" .

Per accedere ai servizi di emergenza abitativa l'interessato deve presentare un'istanza in carta libera alla quale allegare la seguente documentazione:

- Stato di famiglia storico;
- Residenza;
- Situazione reddituale (eventuali busta paga);
- Certificazione Isee di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Iscrizione scuola dell'obbligo dei minori;
- Ogni ulteriore documentazione comprovante lo stato di emergenza abitativa richiesta dell'Ente;
- Visura catastale.

Articolo 5

NORMA FINALE

Non rientrano nel presente Regolamento le ipotesi di emergenza abitativa da provocata calamità naturale, a cui si applicano le norme nazionali e le regole vigenti in materia di protezione civile.